



COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

ORDINANZA DEL SINDACO

Nr. 1 del 07/01/2019

OGGETTO:

Contenimento delle emissioni di polveri fini nell'atmosfera (pm10) - L.R. n. 9/2010, DGRT n. 1182/2015, DGRT n. 814/2016 – riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili pm10 - provvedimenti contingibili ed urgenti a seguito del raggiungimento del "valore 2" dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (icqa elevata criticità) - avviso alla cittadinanza.

Il Responsabile dell' Area Qualita' del Territorio e del Patrimonio, Arch. SARA TINTORI dichiara in data 07/01/2019 di aver curato l'istruttoria del presente provvedimento, di avere predisposto lo schema sotto riportato e ne attesta la correttezza in termini di fatto e la legittimità in termini di diritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 208 del 30/10/2018 valida dal 01/11/2018 e fino al 31/03/2019, per l'attivazione dei provvedimenti contingibili previsti dal Piano di Azione Comunale del Comune di Montemurlo 2016-2020 per il "Periodo Critico" (Valore 1 ICQA), al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, alla quale integralmente si rimanda nella premessa e nel dispositivo;

Vista la precedente ordinanza n. 241 del 27/12/2018 per il contenimento delle polveri sottili a causa del raggiungimento del valore 2 (ICQA elevata criticità) valida dal 27 al 30 dicembre 2018 secondo le indicazioni di ARPAT;

Ricordato in particolare che l'Indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) potrà assumere due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

VALORE 1: Dal 1 Novembre al 31 Marzo l'indice ICQA viene impostato al valore 1 per tutte le Aree di superamento; ciò comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti, quelli previsti nel modulo 1 dei rispettivi Piani di Azione Comunale;

VALORE 2: Dal 1 Novembre al 31 Marzo, per ciascuna Area di superamento, l'indice passa al valore 2 qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (di seguito 'numero di semafori rossi') risulti maggiore o uguale a 7; ciò comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale. Per giorno di superamento si intende un giorno in cui la concentrazione giornaliera di PM10 in almeno una delle stazioni di riferimento dell'Area supera la soglia di 50 µg/m³. Nei provvedimenti ordinatori dovrà essere indicato il periodo degli interventi (tipicamente 4-5 giorni).

Sulla scorta dei criteri di attivazione degli interventi contingibili è richiesto ai comuni interessati di informare la cittadinanza sull'identificazione del Comune come "critico" per quanto riguarda la qualità dell'aria relativamente al particolato fine PM10 e, in particolare:

- a) quando l'indice di criticità assume **valore 1**: • di invitare la cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato quali: limitare l'accensione di fuochi liberi all'aperto, limitare l'uso di legna in caminetti aperti e stufe tradizionali, e limitare l'utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l'uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (automezzi elettrici o a gas);
- b) quando l'indice di criticità assume **valore 2**: • di prevedere delle azioni contingibili, in seguito alla comunicazione da parte di ARPAT del raggiungimento della criticità, individuate dal comune di Montopoli V.A e consistenti nel divieto dell'accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni (dopo i 5 giorni, l'ordine si ripete, fino al 31

marzo, alla comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2).

Vista: → la comunicazione pervenuta da ARPAT il 06 gennaio 2019 a tutti i comuni interessati, nella quale si evidenzia che nell'area 'Piana Prato Pistoia' si sono verificate le condizioni per per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria secondo quanto previsto dalla Delibera n.814 del 01-08-2016 in quanto:

- Sono stati rilevati **5 superamenti più 2 superamenti previsti** (tot. 7) del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni.
- Si prevedono 2 giorni con condizioni meteo critiche.
- **Il livello dell' ICQA determinato è 2. →**

Vista la comunicazione pervenuta in data 07 gennaio 2019 per le vie brevi da parte della Regione Toscana, con cui si è chiesto ai comuni di emettere il provvedimento restrittivo richiamato e relativo all'attivazione del livello 2;

Vista quindi la necessità di attivazione del VALORE 2, di cui all'all. B della DGRT 814/2016, a seguito della comunicazione pervenuta da ARPAT, che definisce l'indice ICQA ad elevata criticità in data 27/12/2018;

ORDINA

dal **07 gennaio 2019** fino al giorno **10 gennaio 2019** compreso:

1. il divieto di utilizzo di accensione di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
2. il rispetto della propria precedente ordinanza n. 208 del 30/10/2018, in vigore fino al 31/03/2019, alla quale integralmente si rimanda;

DISPONE

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montemurlo e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - a. Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - b. Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti;
 - c. Prefettura di Prato;
 - d. ARPAT;
 - e. ASL Toscana Centro;
 - f. Stazione dei Carabinieri di Montemurlo;
 - g. Polizia Municipale di Montemurlo;
 - h. Albo Pretorio;

i. Comuni di Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Agliana, Pistoia, Carmignano;

- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

I N C A R I C A

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'amministrazione comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.